

CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'EX P.L. "LA FORNACE"

TRA:

TECNI-LUX S.r.l., con sede legale a Carbonara al Ticino (PV), 27020 in S.S. 596 dei Cairoli Km 4,200 n. 19, Codice Fiscale 01996960181, Partita IVA 01996960181, di seguito denominata "Affidataria", in persona del Legale Rappresentante Federica Bergonzi, nata a Pavia (PV) il 03/03/1970 e domiciliata a Garlasco (PV) in via San Zeno n. 21

E

Comune di Pinarolo Po, con sede legale a Pinarolo Po (PV) in piazza Martiri della Liberazione n. 2, Codice Fiscale 84000770184, Partita IVA 00473180180, di seguito denominato anche "Committente", nella persona del legale rappresentante ing. Matteo Luca Trespidi, nato a Broni (PV) il 18-04-1971, Codice Fiscale TRSMTL71D18B201B

PREMESSO

- ✓ Oggetto del presente contratto è l'affidamento da parte del Comune di Pinarolo Po alla ditta TECNI-LUX S.r.l. del servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del quartiere residenziale di via Europa, via Repubblica, via Resistenza e via Caduti in Russia (ex piano di lottizzazione "La Fornace").
- ✓ L'impresa affidataria dispone dei capitali, macchine, personale ed attrezzatura necessari e sufficienti a garantire l'esecuzione del servizio/fornitura e delle attività affidate con il presente contratto di subappalto, con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari;
- ✓ L'impresa affidataria dichiara di essere iscritta a: Camera di commercio di Pavia e al n. 01996960181 – n. REA: PV-237317 I.N.P.S di Pavia con posizione n. 5706731339 – 5707252695 I.N.A.I.L di Pavia con posizione n. 91003533
- ✓ Tra l'impresa appaltatrice e l'impresa affidataria non sussistono forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti, come sopra costituite, dopo ampia ed esauriente trattativa, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

PREMESSE

La premessa e gli allegati, accettati delle parti anche se non formalmente presenti, formano parte integrante, sostanziale e giuridicamente rilevante del presente contratto, unitamente ai documenti posti a base di gara e a tutti gli altri atti richiamati dal presente negozio, secondo quanto definito dall'art. 13 del presente contratto. Tali atti costituiscono il canone primario di interpretazione dell'oggetto dell'appalto.

ART. 2

OGGETTO DELL'APPALTO

L'impresa affidataria accetta, ai patti e alle condizioni di seguito specificati, una quota parte delle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento dell'impianto di pubblica illuminazione:

- ✓ Manutenzione ordinaria, comprensiva di materiali di piccolo utilizzo: lampade non speciali (70W/80W/100W/125W/150W), fotocellule e piccoli spezzoni di cavo.
- ✓ Manutenzione straordinaria, da svolgere su segnalazione per la messa in sicurezza di situazioni di pericolo (pali incidentati, armature a penzoloni, cavi ad altezza uomo, portelle mancanti) e di guasti urgenti con riarmo quadro o sostituzione piccoli componenti guasti (teleruttore, fusibili piccoli. ecc.), comprende la reperibilità di una squadra a disposizione 24/24H, 365 gg/anno; il pronto intervento è così previsto:
 - Entro 3 ore dalla chiamata per situazioni che possono mettere a rischio l'incolumità delle persone;
 - Entro 24 ore dalla segnalazione per situazioni che comportano gravi interruzioni del servizio (tre o più punti luce contigui non funzionanti);
 - Entro 48 ore dalla segnalazione per situazioni non ascrivibili ad urgenza o emergenza.

ART. 3

IMPEGNI E OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

1. Tutte le attrezzature e materiali impiegati dall'affidataria dovranno risultare regolarmente autorizzati, ai sensi di legge, per l'esercizio delle funzioni cui saranno destinati. L'affidataria risponderà direttamente ed in via esclusiva delle conseguenze derivanti da eventuali violazioni delle norme che disciplinano il trasporto di attrezzature e materiali necessari per l'attuazione del presente contratto.
2. L'affidataria si obbliga a coordinare le attività di manutenzione direttamente o a mezzo di persona di sua fiducia, cui abbia conferito espresso mandato di rappresentanza, munita dei requisiti di idoneità e tecnici e morali per la conduzione degli stessi, salva in ogni caso la sua responsabilità sull'operato del rappresentante.
3. Sono a carico dell'affidataria:
 - La corresponsione ai propri dipendenti addetti all'esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o aziendale o per tipologia di contratto da eseguire;
 - La responsabilità della esecuzione;
 - La responsabilità per i danni causati ai propri dipendenti o a persone terze;

- La responsabilità per i danni causati alle cose di terzi o della stazione appaltante;
 - L'osservanza, secondo la propria piena autonomia organizzativa e il potere decisionale autonomi, nel rispetto del presente contratto, delle disposizioni inerenti la sicurezza, ivi compresa quella concernente la esecuzione dei lavori di manutenzione e la consegna delle provviste; nonché l'onere di porre attenzione alle prescrizioni indicate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel relativo piano operativo.
4. Sono a completo carico dell'impresa affidataria:
- L'organizzazione dell'esecuzione del servizio;
 - Il controllo sulle norme comportamentali ricevute e l'adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro;
 - L'esecuzione a regola d'arte del servizio/fornitura in conformità agli accordi, in modo che lo stesso sia accettabile a tutti gli effetti;
 - L'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori, ottemperando a tutte le prescrizioni di legge nei riguardi degli operai del lavoro, per evitare danni pubblici e privati.
5. R.C.O. / R.C.T. € 5.000.000,00 (massimale).

ART. 4

CANONE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il canone che il Comune di Pinarolo Po dovrà corrispondere alla ditta affidataria per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione è di **125,00 €/mese oltre IVA al 22%**, per un totale di **750,00 € oltre IVA al 22%** per i sei mesi di durata del contratto (vedi Articolo 5).
2. Per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, le somme che il Comune dovrà corrispondere alla ditta affidataria sono definite dalle tariffe di ciascuna specifica attività riportate nell'Allegato 1 "Elenco prezzi attività extra canone", che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3. I punti luce sono: 20.
4. Gli importi unitari al punto 3 art.4 del presente contratto rimarranno fissi ed invariabili per tutto il tempo di efficacia del presente contratto, indipendentemente da qualsiasi aumento o diminuzione che, per effetto di circostanze imprevedibili, possa verificarsi. Invece, il presente contratto ammette n. 1 revisione prezzi annuale dell'ALLEGATO 1 al presente contratto.
5. Il pagamento della prestazione avverrà tramite SAL trimestrale. Le fatture elettroniche emesse dopo l'approvazione dei SAL saranno pagate dal Committente all'impresa affidataria con bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese.
6. Resta inteso che l'impresa affidataria dovrà garantire la realizzazione delle attività di cui al presente contratto senza alcuna pretesa per attività, o parte di esse, non previste ma indispensabili per la realizzazione delle opere stesse, il tutto nel massimo rispetto dei tempi stabiliti nel presente contratto.
7. Ai fini del presente articolo, le attività di manutenzione devono essere eseguite in conformità a quanto stabilito dal presente negozio e dal progetto e dall'offerta tecnica presentata dal Committente, nonché come svolgimento di altre attività, non espressamente disciplinate da tali atti ma previste dalle norme generali in materia, specificatamente richieste dalla tipologia delle attività affidate.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'affidataria risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione delle attività riconosciute e accettate.

9. L'impresa affidataria deve garantire la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili, nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
10. Il corrispettivo di spettanza dell'impresa affidataria per l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto sarà corrisposto unicamente dal committente e l'impresa affidataria nulla potrà pretendere dalla stazione Appaltante o vantare diritti o maggiori oneri nei confronti della Stazione Appaltante medesima.

ART. 5

DURATA

1. Il presente contratto avrà durata di **6 (sei)mesi, a decorrere dal 01-01-2023 fino al 30-06-2023.**

ART 6

PENALI

1. Per ogni ritardo nei tempi di intervento richiamati all'Art. 2, verrà applicata all'impresa affidataria la medesima penale che il Committente riceverà dalla Stazione Appaltante, manlevando il Committente, allorquando il ritardo fosse imputabile, mediante formale messa in mora all'impresa affidataria, da qualsiasi maggiore danno.

ART 7

RISOLUZIONE, RECESSO E CESSIONE

1. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.cc per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto su iniziativa del Committente ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:
 - a) Qualora l'impresa affidataria, durante l'efficacia del presente contratto perda i requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in fase di presentazione dell'offerta;
 - b) A carico dell'impresa affidataria sia accertate dal committente violazioni gravi attinenti la sicurezza sul lavoro ovvero gravi inadempimenti, irregolarità o ritardi nella conduzione del servizio affidato;
 - c) Il caso in cui un grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e della condizioni stabilite nel presente contratto, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle prestazione oggetto del presente contratto.
2. La Committente ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle attività di manutenzione eseguite oltre il decimo dell'importo di quelli non eseguiti. Le parti, convergono che, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 8, di cui al richiamo art. 3 della L.13 agosto 2010, n.136, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
3. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'impresa affidataria, il Committente, fermo restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite nel rispetto di quanto

previsto dal Codice, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danno sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno.

ART. 8

CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie nascenti dalla esecuzione del seguente contratto sarà competente il Foro di Pavia.

ART. 9

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Entrambe le Parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 13 2010, n.136 e s.m.i. e in particolare:
 - Tutti i pagamenti dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1 del predetto art. 3 della legge 136/2010, il codice identificativo di gara CIG
 - Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - Le transazioni effettuate in violazione alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge stessa.

ART 10

PARTI CORRELATE

1. Le Parti dichiarano che tra di esse non sussiste correlazione ai sensi di quanto stabilito dall'Allegato n. 1 alla Deliberazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa del 12 Marzo 2010 (In Gazz.Uff., 25 marzo, n. 70) – l'Adozione del regolamento recente disposizioni in materia di operazioni con parti correlate – (Deliberazione n. 17221)

ART 11

ALLEGATI

1. Allegato 1: "Elenco prezzi attività extra canone".

ART. 12

NORME GENERALI

1. Le Parti dichiarano espressamente che le informazioni e i dati che potranno essere trattati al fine di dare esecuzione al presente contratto potrebbero riguardare e/o contenere dati personali di soggetti terzi sottoposti alla disciplina contenuta nella vigente normativa in materia di privacy nel quadro del Regolamento UE n. 2016/679/UE (Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).
2. Ciascuna Parte - che nell'ambito del presente contratto opera in qualità di autonomo Titolare del trattamento - si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a trattare i Dati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto stesso ed in

conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dati personali, rendendo, ove necessario, idonea informativa agli interessati, raccogliendo da questi ultimi adeguato consenso e agevolando l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE.

Pinarolo Po, 16-01-2023

Il Committente (Comune di Pinarolo Po)
Ing. Matteo Trespidi

L'impresa Affidataria
TECNI-LUX S.r.l.

**CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'EX P.L. "LA FORNACE"**

ELENCO PREZZI ATTIVITÀ EXTRA CANONE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M	IMPORTO
N.P 01	Realizzazione di giunto in linea dorsale	N.	52€
N.P 02	Rimozione e smaltimento apparecchio a Led	N.	16€
N.P 03	Posa di nuovo apparecchio a Led	N.	45€
N.P 04	Rimozione e smaltimento sostegno esistente	N.	125€
N.P 05	Fornitura e posa contattore modulare 230V 40A	N.	60€
N.P 06	Fornitura e posa di orologio astronomico	N.	64€
N.P 07	Fornitura e posa di Int.Magn.Diff. modulare 2P-curva C – 16 A -6kA – I _{dn} 0,03A	N.	112€
N.P 08	Fornitura e posa di Int.Magn.Diff. modulare 4P-curva C – 16 A - 6kA – I _{dn} 0,03A	N.	185€
N.P 09	Fornitura e posa di nuova morsettiera da palo	N.	54€
N.P 10	Fornitura e posa di nuova portella da palo	N.	53€
N.P 11	Esecuzione ripiombatura palo	N.	86€
N.P 12	Esecuzione messa in quota di chiusino	N.	135€
N.P 13	Fornitura e Posa in opera di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione bipolare 6 mmq in cavidotto	m	5,45€

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTO
N.P 14	Fornitura e Posa in opera di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione bipolare 10 mmq in cavidotto	m	5,84€
N.P 15	Fornitura e Posa in opera di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 6 mmq in cavidotto	m	6,10€
N.P 16	Fornitura e Posa in opera di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq in cavidotto	m	6,64€
N.P 17	Sfilaggio linee elettriche esistenti vetuste, per sezioni fino a 10 mmq	m	3,02€
N.P 18	Prova di Isolamento	m	102€
N.P 19	Fornitura e posa sostegno zincato H 4m f.t	N.	330€
N.P 20	Fornitura e posa sostegno zincato H 5m f.t	N.	350€
N.P 21	Fornitura e posa sostegno zincato H 6m f.t	N.	380€
N.P 22	Fornitura e posa sostegno zincato H 7m f.t	N.	490€
N.P 23	Fornitura e posa sostegno zincato H 8m f.t	N.	540€
N.P 24	Fornitura e posa sostegno zincato H 9m f.t	N.	580€
N.P 25	Fornitura e posa sostegno zincato H 10m f.t	N.	620€
N.P 26	Costo Manodopera per ricerca guasto	€/h	38€